



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO  
ALLE PROFESSIONI DI *TRASPORTATORE SU STRADA DI  
MERCİ PER CONTO TERZI*, E DI *TRASPORTATORE DI  
PERSONE SU STRADA*

*Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per  
l'ammissione, procedure di esame*

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione .....	Pag. 3
Art. 2 – Definizioni .....	Pag. 3
Art. 3- Norme Generali .....	Pag. 3
Art. 4 – Bando Pubblico .....	Pag. 4
Art. 5 – Requisiti per l’ammissione .....	Pag. 4
Art. 6 – Domanda di Ammissione .....	Pag. 5
Art. 7 – Ammissione all’esame .....	Pag. 6
Art. 8 – Commissione d’Esame .....	Pag. 6
Art. 9 – Adempimenti preliminari agli esami .....	Pag. 7
Art. 10 - Quesiti e tipi di esercitazione .....	Pag. 7
Art. 11 – Svolgimento delle prove d’esame .....	Pag. 8
Art. 12 - Esiti dei lavori, verbale dei lavori e rilascio degli attestati .....	Pag. 8
Art. 13 - Verifica delle dichiarazioni e provvedimenti conseguenti .....	Pag. 9
Art. 14 – Accesso agli atti .....	Pag. 9
Art. 15 - Adeguamento alla normativa in materia di esame di accertamento dell’idoneità’ professionale per il trasporto di merci conto terzi e viaggiatori su strada .....	Pag. 11

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di **idoneità professionale** per l'accesso alle professioni di *trasportatore su strada di merci per conto terzi*, e di *trasportatore di persone su strada*, in attuazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
2. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale può essere:
  - A) completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE): consente la gestione dell'attività di autotrasporto per imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale;
  - B) solo INTERNAZIONALE per chi è già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale;
3. Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 tonnellate, nonché coloro che risultino dispensati a norma del Regolamento (CE) 1071/2009 e della normativa nazionale di recepimento.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
  - Professione di trasportatore di merci su strada: la professione di un'impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
  - Professione di trasportatore di persone su strada: la professione di un'impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto.

## **ART. 3 – NORME GENERALI**

1. Gli esami di idoneità si svolgono con modalità che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomini e donne, tempestività, economicità e celerità di espletamento.
2. Fermo restante quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990, gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente responsabile del Settore di specifica competenza dell'Ente provinciale.
3. La frequenza temporale per l'espletamento degli esami di idoneità è individuata in 3(tre) sessioni annuali.

4. In considerazione del numero di istanze acquisite al Protocollo dell'Ente per ciascuna tipologia di esame, il Dirigente competente potrà disporre con proprio atto l'accorpamento ovvero la realizzazione di ulteriori sessioni nel corso della medesima annualità.

#### **ART. 4 – BANDO PUBBLICO**

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci conto terzi, e trasportatore di persone, viene operata mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. I bandi vengono pubblicati all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 30 (trenta), nel sito Web della stessa ([www.provincia.olbia-tempio.it](http://www.provincia.olbia-tempio.it)), nonché inviati per ogni opportuna conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all' U.M.C. di Sassari, ai Comuni della Provincia per la pubblicazione nei rispettivi Albi.
3. Nelle ipotesi di necessità il Dirigente competente può decidere di adottare un unico Bando cui far dipendere una pluralità di sessioni d'esame da effettuare periodicamente nel periodo di vigenza del Bando stesso. In tale ipotesi nel Bando saranno indicate le date di espletamento degli esami ed i termini di presentazione delle relative istanze di ammissione per ciascuna sessione.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere ciascuna sessione d'esame, previa verifica dei requisiti, è approvato con Determinazione del Dirigente competente e pubblicato nell'Albo Pretorio Telematico dell'Ente.

#### **ART. 5 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, coloro che alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione siano:
  - a) Maggiori di età;
  - b) Non interdetti giudizialmente;
  - c) Non inabilitati;
  - d) Avere assolto all'obbligo scolastico;
  - e) Avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di preparazione agli esami, con rilascio di attestato, presso organismi autorizzati. Il requisito concernente il superamento di un corso di istruzione secondaria di secondo grado va inteso come conseguimento, oltre che di un qualsiasi diploma di durata quinquennale, anche di un attestato di durata triennale, purchè rilasciato da istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti o paritari. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un Paese membro dell'Unione Europea, ai fini del

riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

- f) Avere la residenza anagrafica nella provincia di Olbia Tempio ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.). Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Olbia Tempio il solo domicilio.
  - g) Per il cittadino extracomunitario: Permesso di soggiorno che consenta l'esercizio dell'attività lavorativa, in corso di validità.
2. Per sostenere l'esame per l'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori occorre effettuare un versamento in favore della Provincia, per diritti di segreteria, il cui importo verrà definito con apposito atto della Giunta Provinciale. Il versamento di cui al comma precedente dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato alla Provincia Olbia Tempio con la seguente causale "*Esame per l'idoneità professionale per il trasporto di merci*" oppure "*Esame per l'idoneità professionale per il trasporto di viaggiatori*". Il versamento vale esclusivamente per la sessione d'esame per la quale si è fatta domanda e in nessun caso sarà rimborsato.
3. In caso di esito negativo dell'esame il candidato potrà ripetere l'esame non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta.

## **6- DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Chi intende sostenere l'esame per l'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci o di viaggiatori deve indirizzare apposita istanza scritta nei termini indicati dal Bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, alla Provincia Olbia Tempio – Settore 6, Via Nanni n. 17/19 07026 OLBIA. L'istanza può essere consegnata di persona direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia Olbia Tempio, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Bando di cui all'art. 4 potrà prevedere la presentazione della domanda anche a mezzo fax ovvero per via telematica, fissandone le relative modalità.
2. La domanda, compilata secondo il modello predisposto dall'Ufficio, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000. Saranno escluse le domande non sottoscritte.
3. Alla domanda d'esame devono essere allegati:
- a) l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Olbia Tempio di cui all'art. 5 del presente regolamento, che in nessun caso verrà rimborsato;
  - b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000;
  - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio posseduto ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, ovvero copia conforme dell'attestato di frequenza ad un corso di preparazione agli esami organizzato da un Ente autorizzato dal Ministero dei Trasporti. La conformità potrà essere fornita anche nella forma della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale ex artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.

4. I cittadini stranieri devono altresì allegare alla domanda copia fotostatica del permesso di soggiorno, la documentazione necessaria alla verifica del riconoscimento del titolo di studio necessario per accedere all'esame come indicata all'art. 5, comma 1 lett. e), del presente Regolamento.
5. La domanda d'esame vale per una sola sessione: in caso di mancata presentazione all'esame occorrerà produrre nuova istanza secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
6. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, da malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. La domanda si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'Ufficio competente dispone la regolarizzazione della stessa assegnando un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il richiedente viene escluso dall'esame. Non è in alcun modo sanabile l'istanza non sottoscritta alla norma del comma 2 del presente articolo. L'esclusione del candidato dall'esame è comunicata nelle forme di cui al successivo art. 7.

#### **7- AMMISSIONE ALL'ESAME**

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'Ufficio ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti di ammissione prescritti. L'elenco degli ammessi e degli esclusi dall'esame viene approvato con Determinazione del Dirigente competente, pubblicato nell'Albo Pretorio Telematico della Provincia Olbia Tempio e trasmesso alla Commissione d'Esame di cui al successivo art. 8.
2. L'Ufficio comunica l'ammissione all'esame a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo di residenza o altro indirizzo specificatamente indicato dal candidato, con data di spedizione di almeno 20 giorni prima il giorno fissato per l'esame. Nella convocazione sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove. Tale comunicazione potrà essere sostituita dalla trasmissione mediante PEC, qualora il candidato dichiari di scegliere tale modalità nella domanda di ammissione all'esame indicando altresì il proprio indirizzo PEC.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, di irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, provvedendo a darne comunicazione all'interessato con le stesse procedure di cui al comma 2.
4. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, da malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **ART. 8- COMMISSIONE D'ESAME**

1. La Commissione d'esame viene istituita – per ciascuna tipologia d'esame (merci e viaggiatori) con Determinazione del Dirigente competente, ed è composta come segue:
  - a) Presidente – Dirigente del Settore competente o altro dipendente della Provincia Olbia Tempio individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
  - b) Un esperto designato dalla Regione Autonoma Sardegna;
  - c) Un esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri- Direzione Generale Territoriale del Centro- Nord e Sardegna – U.M.C. di Sassari;
  - d) Due componenti esperti in materia di sicurezza stradale, diritto commerciale e tributario, gestione tecnica e finanziaria dell'impresa.
2. Per ogni membro di cui ai punti precedenti viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. La funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Settore competente. In ogni caso i membri della Commissione non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali o di categoria.
4. Per i membri della Commissione costituisce condizione di incompatibilità con i candidati la sussistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva.
6. La Commissione regolarmente costituita dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione delle due prove d'esame. Qualora non fosse possibile terminare in giornata le operazioni di correzione degli elaborati e di redazione dell'elenco degli idonei, il Presidente, al fine di completare il lavoro, convoca la Commissione in uno dei giorni immediatamente seguenti.
7. La Commissione d'esame ha una durata pari al tempo di vigenza del Bando di cui all'art. 4 e della relativa sessione d'esame. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere al periodo residuo di vigenza. I componenti della suddetta Commissione che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del periodo di vigenza. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

## **ART. 9 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI AGLI ESAMI**

1. Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi, come indicato all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con gli ammessi (vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado).
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

## **ART. 10 - QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE**

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore merci e di viaggiatori su strada verte sulle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 e si articola in due prove scritte:
  - a) Quiz a risposta multipla comprensivo di 60 domande con quattro opzioni di risposta così articolate: 20 quesiti per la materia del diritto, equamente distribuiti tra diritto civile, commerciale, tributario e sociale; 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa; 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato; 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica; 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale. Ogni risposta esatta attribuisce al candidato 1 (uno) punto. La prova s'intende superata con il conseguimento di n. 30 punti, ossia con il 50% delle risposte esatte. Per ottenere i 30 punti ai quesiti il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia;
  - b) Esercitazione consistente nella risoluzione di un caso pratico con 4 quesiti a risposta aperta. La prova consente di ottenere n. 40 punti, e s'intende superata con il conseguimento di n. 16 punti, ossia con il 40% di risposte esatte. Per ottenere i 16 punti all'esercitazione il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 2 problematiche su 4.
2. Il punteggio complessivo attribuibile all'esame è composto per il 60% dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera a), e per il 40% dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b). L'esame s'intende superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo di 60 punti, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti con riferimento alle singole prove, fermo restando la necessità di conseguire per ciascuna di esse il punteggio minimo previsto al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che sono in possesso di attestato che consente di esercitare trasporti su strada esclusivamente in ambito nazionale, l'esame verterà su 60 quiz ed un'esercitazione pratica, strutturati come alle lettere a) e b) del primo capoverso, aventi ad oggetto materie di ambito esclusivamente internazionale. Al superamento di tale esame, avendo il candidato ottenuto l'idoneità per lo svolgimento di trasporti sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, il nuovo attestato completo verrà rilasciato solo previo ritiro dell'originale dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, che verrà debitamente annullato.
4. I quesiti degli esami sono predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.
5. Nelle more della definizione dei nuovi quesiti da parte delle Autorità competenti di cui al precedente comma, e dei loro successivi aggiornamenti, si utilizzeranno in quanto compatibili i documenti ed i set di quesiti già predisposti in relazione alle più recenti sessioni d'esame effettuate in ambito nazionale. Di tale eventualità e delle conseguenti ripartizioni dei quesiti per le varie materie oggetto d'esame si darà notizia attraverso il Bando di cui all'art. 4 del presente regolamento.

### **ART. 11 – SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME**

1. Per essere ammesso a sostenere l’esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità. I candidati stranieri dovranno altresì esibire originale del documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
2. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso il versamento per diritti di segreteria di cui all’art. 5 non è rimborsabile.

### **ART. 12 – ESITI DEI LAVORI, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

1. Ogni giorno d’esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell’attività e delle decisioni della Commissione stessa.
2. Al termine di ciascuna prova d’esame la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei partecipanti con l’indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito in ciascuna prova nonché del relativo esito. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nella sede della prova d’esame e presso l’ufficio competente della Provincia. L’affissione ha valore di notifica agli interessati.
3. Il Presidente della Commissione, se persona diversa dal dirigente, trasmette a quest’ultimo il verbale d’esame entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ultima prova effettuata, al fine dell’adozione della relativa Determinazione e del rilascio degli attestati di idoneità professionale entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle procedure d’esame.
4. L’elenco dei candidati idonei viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della tenuta dell’elenco delle persone alle quali è rilasciato l’attestato.

### **Art. 13 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

- 1 L’Amministrazione provinciale procederà tramite il competente Ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di ammissione all’esame, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, anche dopo il rilascio dell’attestato.
- 2 I controlli verranno effettuati a campione o sull’intero ammontare delle domande a seconda del numero delle stesse e, comunque, qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- 3 Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha superato l’esame in difetto dei requisiti dichiarati, il Dirigente competente procederà con propria determinazione alla revoca del titolo abilitativo ed alla correlativa segnalazione all’Autorità giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di reato.

#### **ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI**

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **Art. 15 – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESAME DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI E VIAGGIATORI SU STRADA**

1. Le presenti disposizioni rappresentano la normativa vigente all'atto di approvazione del presente regolamento.
2. In caso di successive modifiche alla sopra citata normativa e nelle more di un adeguamento del presente Regolamento, il Dirigente competente ha mandato, in sede di emanazione del Bando pubblico di cui all'art. 4, di provvedere al recepimento dei necessari adeguamenti per il regolare svolgimento degli esami in conformità alle sopravvenute previsioni normative.